

Jan. 7. 2079/212
RG. 14885/016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Sonia Salerno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G. 14885/2016**

Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa**

Avv. FALCO Francesco in proprio

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze Via Puccinotti n° 77

-OPPONENTE-

CONTRO

COMUNE DI FIRENZE

decisa all'udienza del 21 aprile 2017 sulle contrapposte conclusioni delle parti intese, rispettivamente, all'accoglimento ed al rigetto dell'opposizione

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. Francesco Falco ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Firenze n° 917321 del 26.09.2016

con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 7 C.d.S. perché in Firenze Via Francesco Puccinotti il veicolo targato EY 963 KD sostava "in spazio di sosta soggetta a pagamento ma non a limiti di tempo non rispettava l'obbligo di effettuare il pagamento per il tempo corrispondente al periodo effettivo di sosta".

Nel ricorso l'opponente contesta la legittimità del verbale di accertamento in quanto il parchimetro non è predisposto per ricevere il pagamento della sosta mediante bancomat.

Il Comune di Firenze ha regolarmente depositato i documenti di cui all'art. 7, 7° comma D.L. 150/2011, chiedendo il rigetto della opposizione

All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, e deve quindi essere accolto.

Infatti l'art. 1 comma 901 L. n° 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che a decorrere dall'1/7/2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del Decreto Legge 18/10/2012 n° 179 convertito con modificazioni nella legge n° 221 del 17/12/2012 si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) comma 1 art. 7 del C.d.S. cioè ai dispositivi di controllo della durata della sosta finalizzati alla riscossione delle tariffe per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento.

La legge di stabilità al comma 900 prevede che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di credito, ma tale obbligo non trova applicazione nei casi di "impossibilità tecnica".

Nel nostro caso il Comune di Firenze non ha in alcun modo dimostrato quale sia la "impossibilità tecnica" che impedisce agli utenti di effettuare il pagamento della sosta attraverso carte di credito, così come la legge prescrive.

Il ricorso pertanto viene accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da **FALCO Francesco** nei confronti del Comune di Firenze con ricorso depositato il 23.12.2016 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n° 917321 del 26.09.2016.

Condanna il Comune di Firenze a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 43,00= per contributo unificato.

Firenze, 21 aprile 2017



*Il Giudice di Pace
(Avv. Sonia Salerno)*

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere quella del giudice di pace Avv. Sonia Salerno.